

## **Art. 11**

### **Competenze del Consiglio di amministrazione**

Al consiglio di amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:

1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
2. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
3. eleggere il Presidente;
4. nominare l'organo di revisione o prevedere l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate;
5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore;
6. definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
8. definire le attività di natura sociale, assistenziale, sanitaria, che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. comuni o comunità di valle)
9. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
11. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
12. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
13. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
14. accettare donazioni e lasciti in favore dell'azienda;
15. deliberare in merito a procedure relative a beni iscritti in pubblici registri che non siano già ricompresi nei programmi aziendali di cui al punto 7;
16. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'azienda che non siano già ricompresi nei programmi aziendali di cui al punto 7;
17. deliberare l'accensione di mutui ed il rilascio di garanzie reali;
18. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;

19. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
20. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
21. attivare fusioni con altre aziende;
22. definire la dotazione organica dell'Azienda;
23. individuare fra gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quelli delegati al Presidente;
24. indire gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni e innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
25. attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza aziendale;
26. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
27. individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite;
28. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
29. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
30. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.